

N. 5417/2013  
N. 1940/2014

R.G. Not. Reato  
R. GIP

N. 229/15 Sent. Reg.

Data di deposito

- 6 MAG. 2015

Data di irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ R. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Part. Cred.

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

COMUNICATO AL P.G. IL

TRIBUNALE DI TRENTO  
SENTENZA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CANCELLIERE  
dott.ssa *Manuela Caporale*

Il GIUDICE dott. **Carlo ANCONA**,  
nell'udienza del **23.04.2015**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura  
la seguente sentenza nei confronti di:

\_\_\_\_\_ nato in Nigeria il 15.10.1975; **libero assente**

Difensore di ufficio avv. Manuela BIAMONTE del Foro di Trento.

**IMPUTATO** Del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 ter cp e art. 55 D. L.vo 231/07 o in subordine art. 648 cp perché in concorso con ignoti sottraeva con frode informatica dalla carta di credito Mastercard di De \_\_\_\_\_ la somma di 100 euro che veniva utilizzata per la ricarica Wind della sua utenza telefonica \_\_\_\_\_ 8, o in alternativa riceveva detta ricarica con la consapevolezza della illecita provenienza; in Trento il 21-7-2013

#### MOTIVAZIONE

Anzitutto, una breve premessa: la competenza per territorio del reato di intrusione informatica nel luogo va riconosciuta nel luogo ove ha sede l'autore del fatto, a sensi della sent. delle SS UU, 26 3 15, Rocco; e quindi su questo punto è corretta la tesi di accusa, perché l'imputato alla data del fatto risiedeva in Trento.

È invece incerto il luogo della competenza per il reato apparentemente più grave, quello sub art. 55 ; ma va ricordato che per la Suprema Corte, almeno fino a poco tempo fa, "*integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, il fatto di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua*" (Cass. Pen., Sez. II, 15.04.2011 n° 17748, F., rv. 250113); il PM si riporta a recente diversa giurisprudenza più recente, ma non motivata, che ritorna a sua volta a precedenti affermazioni (sent. SC del 5 11 2002 n. 37113 : *l'ipotesi in esame prescinde dal possesso del documento, e si realizza con l'addebito in banca a carico del titolare del documento e con la conclusione del negozio per cui l'importo è accreditato via internet*).

Ma l'esame della correttezza di tale contestazione sarebbe questione qui non di rilievo, anche perché per tale ulteriore reato non si saprebbe dove individuare il luogo di consumazione e quindi della competenza territoriale, se non tornando alla giurisprudenza risalente di cui si è appena detto: allora la competenza veniva sempre riconosciuta nel tribunale di Roma, luogo ove sono collocati i server del sito che gestisce le carte di credito postale; ma si tratta di soluzione non chiaramente comprensibile, oltre che smentita dalla giurisprudenza più recente (quella citata in precedenza); inoltre, non è seriamente discutibile che la ragione dell'incriminazione contenuta al

*CA*

comma 9 art. 55 nella legge 231 del 2007 (che peraltro ha anche un oggetto esplicitamente diverso) è nella tutela della fede pubblica e del pubblico interesse alla utilizzazione e circolazione materiale delle carte di credito e tessere bancomat; interesse che in questo caso evidentemente non è in questione. Del resto, nessuna delle parti ha sollevato questione sulla competenza.

Non vi è invece traccia del reato di ricettazione, del resto contestato solo in via sussidiaria; in effetti, la ipotesi di ricettazione (ma forse si tratterebbe di riciclaggio) sarebbe plausibile solo nel caso in cui l'imputato avesse ricevuto l'importo già in precedenza accreditato sul conto di terzi, a debito della parte offesa; ma nel nostro caso è indiscutibilmente avvenuto il contrario: la appropriazione della somma è avvenuta direttamente a vantaggio del conto dell'imputato, e quindi anche se non è questi l'autore della condotta, tuttavia ne appare il diretto beneficiario, e come tale va riconosciuto in concorso con l'autore.

Infine, di qualche rilievo è la descrizione del fatto: l'ammontare della somma sottratta con la partecipazione (che come si è appena detto non si sa se sia stata attiva, e neppure quanto consapevole) dell'imputato è appunto di euro 100: la diversa cifra di 50 euro in NDR pare frutto di errore di trascrizione e confusione con altro addebito a carico sempre dello stesso conto della stessa parte offesa ma nella data del giorno successivo (vedi acquisizioni documentali dal gestore di telefonia mobile).

Dunque, si è di fronte alla contestazione ad un incensurato di reati puniti tutti con pena non superiore a cinque anni di reclusione, consumati con condotta di cui si ignora la modalità specifica, e senza che sia accertata la stessa precisa e piena consapevolezza della operazione (va infatti ricordato che il fatto del giorno precedente, con un danno per 50 euro, in danno della stessa parte offesa, appare commesso in Bolzano da altro cittadino nigeriano: pare evidente si tratti in entrambi i casi di semplici prestanome, sia pure consensienti e quindi necessari correi della condotta), con un danno patrimoniale che appare corretto definire almeno esiguo.

E dunque, sia dal punto di vista delle modalità del fatto (nella parte in cui esso è addebitato al nostro imputato), sia della gravità del danno (sia complessivo che riferito alla condotta dell'imputato), sia dei precedenti penali, ricorre il presupposto di cui all'art. 131 bis cp. Sotto il punto di diritto processuale, va ricordato che la Corte di cassazione (**sent. 15449 del 2015**), proprio pronunciandosi in relazione all'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, ha affermato che il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.; e che la questione della sua applicabilità è rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (anche se poi concreto ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

È poi da chiarire il punto se la non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere rilevata – sia in linea generale, che nei processi in corso – all'udienza preliminare, nell'ambito dei riti speciali diversi dal giudizio abbreviato e nel giudizio davanti alla Corte di cassazione; tale problema può essere ricolto come da recente relazione del massimario presso la SC di Cassazione del 23/4/15:

in relazione all'udienza preliminare, è agevole concludere per una soluzione positiva: la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere avviene comunque all'esito del contraddittorio con tutte le parti processuali, l'avviso dell'udienza è notificato a pena di nullità anche alla persona offesa, sono previste formule liberatorie per rilevare "che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa" o che "sussiste una causa ... per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita", non risultano specifiche preclusioni poste dal legislatore. Può anche aggiungersi che tale soluzione appare in linea con le esigenze deflative perseguite con l'introduzione del nuovo istituto.

E dunque non vi è dubbio che si versa in ipotesi di reato compatibile con l'applicazione dell'istituto, e non sussistono ragioni ostative dal punto di vista tanto soggettivo che oggettivo.



P.Q.M.

Visto l'art. 425 cpp e 131 bis cp,  
[REDACTED]  
dichiara NDP contro [REDACTED] per il reato ascritto, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto; motivazione gg. 20.

Trento, 23.04.2015

  
Il giudice  
Dott. Carlo ANCONA